

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SEGRETERIA E
SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE

00000873 del 31/07/2013

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE STIPULATA CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.N.A.P.A.CA FINALIZZATA AD ASSICURARE ASSISTENZA NON SANITARIA AI PAZIENTI ONCOLOGICI SEGUITI DALLA S.C. CURE PALLIATIVE A PREVALENTE VALENZA ONCOLOGICA DELL'ASL CN1. SPESA €.300.

**IL RESPONSABILE SC SEGRETERIA E SISTEMA
INFORMATIVO DIREZIONALE**

visto l'articolo 122, titolo V dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 1273/08 del 30/06/2008, e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1893 del 26/09/2008;

individuato il dott. Roberto Balocco quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 20/12/2012 ad oggetto: "Provvedimenti amministrativi: regolamento";

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 04/03/2013 con la quale è stata approvata la programmazione per le convenzioni di volontariato per l'anno 2013;

- Premesso che:

- la Regione Piemonte con la promulgazione della Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 44 ha inteso riconoscere e favorire tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini volte a realizzare modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuire allo sviluppo della società, valorizzando in particolare, a norma e per i fini di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla Legge regionale 10 marzo 1982, n. 7 ed alla Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 20, la funzione sociale del volontariato che concorra alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, in

Segue Determinazione n. 00000873 del 31/07/2013

- conformità anche delle previsioni di piano socio-sanitario regionale intese a prevenire, rimuovere o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale;
- la legge-quadro sul volontariato n. 266 del 12.06.1991 individua nella convenzione, lo strumento giuridico per la regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e le forme associative di volontariato iscritte negli appositi registri regionali o provinciali;
 - Richiamati i provvedimenti ASL CN1 n. 478 del 12/04/2010 e n. 431 del 17/04/2013 con i quali è stata, rispettivamente, stipulata per il triennio 2010/2012 e prorogata per il 1° semestre 2013, la convenzione con l'associazione di volontariato **A.N.A.P.A.CA. di Torino** finalizzata ad assicurare, da parte dei volontari della Sezione di Cuneo, assistenza non sanitaria ai pazienti oncologici seguiti dalla S.C. Cure Palliative, presso Reparti Ospedalieri, Centri residenziali territoriali, Centri Diurni o Day Hospital, in ambulatorio e presso il proprio domicilio, in assistenza domiciliare di cure palliative;
 - Verificato che il Direttore della S.C. Cure Palliative ha richiesto in data 18 giugno 2013 il rinnovo della suddetta convenzione, al fine di non interrompere l'attività e in relazione alla disponibilità della suddetta associazione;
 - Atteso che la Direzione Sanitaria ha espresso il proprio parere favorevole al proseguimento del suddetto rapporto convenzionale;
 - Vista la legge regionale n. 38 del 29.08.94 che riconosce il valore sociale e il ruolo dell'attività di volontariato, volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, promuovendone le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo ed in particolare l'art. 2, commi 5 e 6 di seguito riportati:
 - 5. "Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi".
 - 6. "L'attività di volontariato non può essere in nessun modo retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese per l'attività prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse";
 - Letto il disciplinare, allegato SUB A al provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Segue Determinazione n. 00000873 del 31/07/2013

D E T E R M I N A

- Di rinnovare dal 01/07/2013 al 31/12/2014, per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate, la convenzione di cui alle determinazioni n. 478/10 e n. 431/13 con l'associazione di volontariato **A.N.A.P.A.CA. di Torino**, finalizzata ad assicurare, da parte dei volontari della Sezione di Cuneo, assistenza non sanitaria ai pazienti oncologici seguiti dalla S.C. Cure Palliative, presso Reparti Ospedalieri, Centri residenziali territoriali, Centri Diurni o Day Hospital, in ambulatorio e presso il proprio domicilio, in assistenza domiciliare di cure palliative;
- Di dare atto che:
 - la stessa è regolamentata dal disciplinare allegato Sub. A al provvedimento di stipula quale parte integrante e sostanziale;
 - L'attività oggetto della suddetta convenzione sarà svolta a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso derivante dalla copertura assicurativa Infortuni e R.C.T. che l'associazione è tenuta a stipulare, i cui oneri economici sono posti a carico dell' A.S.L. ai sensi della L. n. 266/91, - per una spesa presunta di euro 300,00, di cui euro 100,00 per il secondo semestre 2013 ed euro 200,00 per l'anno 2014, sul conto 3 10 04 29, come dettagliatamente riportato nello schema sotto riportato:

Anno competenza	Programma	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice commessa
2013	24	3100429	Contributi associazioni volontariato	100,00	/
2014	24	3100429	Contributi associazioni volontariato	200,00	/

- di trasmettere il presente provvedimento al Centro Servizi per il Volontariato - Società Solidale della Provincia di Cuneo, per quanto di competenza, ai sensi del Testo Coordinato delle Leggi Regionali 29.08.1984 n. 38 e 08.01.2004 n.1 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE SC SEGRETERIA E
SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE**

o suo sostituto

Dott. Roberto BALOCCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

CONVENZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE N. 266 DEL 11.08.1991
"LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO"
FINALIZZATA AD ASSICURARE ASSISTENZA NON SANITARIA AI PAZIENTI
ONCOLOGICI SEGUITI DALLA S.C. CURE PALLIATIVE A PREVALENTE
VALENZA ONCOLOGICA DELL'A.S.L. CN1.

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, della legge n. 266 dell'11.08.1991 nonché delle leggi regionali nn. 44 del 27/08/84 e 38 del 29/08/94, è riconosciuta e valorizzata la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite aventi finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale e di quelli socio-assistenziali, ad integrazione dei servizi pubblici, ai fini della promozione della salute, del miglioramento della qualità della vita delle relazioni tra i cittadini, in conformità anche al piano socio - sanitario regionale inteso a prevenire, rimuovere o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale;
- che l'A.N.A.P.A. CA. (Associazione Nazionale Assistenza Psicologica Ammalati di Cancro) O.N.L.U.S. di Torino, a norma di statuto, si fonda su prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro;
- che l'A.N.A.P.A.CA si propone, a fine di solidarietà, scopi assistenziali non sanitari, nei confronti di pazienti affetti da malattie di tipo oncologico e dei loro familiari;
- che l'Associazione opera nel territorio di competenza dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, tramite la Sezione di Cuneo;

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN1, P.I. 01128930045, con sede legale in Cuneo, Via C. Boggio, 12, nella persona del Responsabile della S.C. Segreteria e Sistema Informativo Direzionale dott. Roberto Balocco, nato a Mondovì il 2 luglio 1965, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'A.S.L. medesima,

E

L'A.N.A.P.A.CA. (Associazione Nazionale Assistenza Psicologica Ammalati di Cancro) O.N.L.U.S. di Torino - C.F. 97502170018 - - Sezione di Cuneo, iscritta al Registro della Regione Piemonte al n. 4992/1993, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Mario Airoidi - Presidente, domiciliato, ai fini della presente convenzione in Torino - Via Pastrengo n. 16,

si concorda e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

L'A.S.L. CN1 si avvale della collaborazione della Associazione A.N.A.P.A.CA sezione di Cuneo specificatamente per iniziative e prestazioni finalizzate ad assicurare assistenza non sanitaria ai pazienti oncologici seguiti dalla S.C. Cure Palliative presso Reparti Ospedalieri, Centri residenziali territoriali, Centri Diurni o Day Hospital, in ambulatorio e presso il proprio domicilio, in assistenza domiciliare di cure palliative.

Tale attività di volontariato si concretizzerà:

- in supporto conversativo con i pazienti ed i familiari degli stessi;
- nei servizi più semplici, quali l'approvvigionamento di generi di prima necessità;
- in quelle incombenze che possano esser svolte senza necessità di specifiche competenze;
- nella partecipazione alle riunioni di equipe della S. C. Cure Palliative;
- nella collaborazione con la struttura all'organizzazione e svolgimento di eventi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle Cure Palliative.

Articolo 2
Formazione

L'Associazione provvede a garantire il personale volontario qualificato ed in misura adeguata agli impegni assunti.

L'A.S.L. CN1 può concordare con l'Associazione la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente, al fine di sviluppare in modo differenziato i livelli di competenza e di professionalità per l'ottimale espletamento delle funzioni proprie dell'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 3
Modalità

I Volontari dovranno essere muniti di apposito tesserino rilasciato dall'Associazione stessa, controfirmato dal Direttore della S.C. Cure Palliative dell'A.S.L. CN1.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, senza alcuna distinzione di sesso o di età o di condizione, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici nell'ambito delle specifiche competenze e con la scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale.

Articolo 4 **Coordinamento**

L'A.S.L. CN1 assicura il coordinamento fra le attività dell'A.N.A.P.A.CA. e quelle delle eventuali altre Associazioni convenzionate operanti nell'ambito territoriale.

Articolo 5 **Garanzia di continuità**

Le attività di cui all'art. 1 debbono dare garanzia di continuità ed essere effettuate d'intesa e secondo modalità concordate con il Direttore della S. C. Cure Palliative dell'A.S.L. CN1.

Articolo 6 **Obblighi dei volontari**

L'A.N.A.P.A.CA. ed i propri volontari s'impegnano, inoltre, ad adempiere e rispettare i seguenti obblighi:

- a) segnalare al Direttore della S. C. Cure Palliative dell'A.S.L. CN1, i nominativi dei volontari che prestano la loro opera affinché venga loro concesso l'accesso alle strutture e al domicilio dei pazienti secondo accordi con la Direzione della S. C. Cure Palliative;
- b) tenere i contatti con l'A.S.L. CN1 tramite un unico Responsabile;
- c) svolgere la propria opera, di norma, soltanto nelle ore diurne previsti accordi con la S. C. Cure Palliative;
- d) attenersi scrupolosamente alla disciplina e alle norme vigenti nella S.C. Cure Palliative;
- e) non consultare, in modo assoluto, documenti sanitari riguardanti i pazienti ospiti e non intrattenere i medesimi in ordine a eventuali cure in corso, interventi diagnostici od altro; in ogni caso i volontari potranno rispondere a domande degli interessati, solo con informazioni di carattere generico, e non sanitario; nel caso in cui venissero a conoscenza di notizie riguardanti i pazienti, sono obbligati al segreto; non intraprendere attività di esclusiva competenza del personale dell'A.S.L. CN1.

Articolo 7 **Natura**

Le attività che l'Associazione si impegna a prestare in forza della Convenzione, hanno natura non onerosa e vengono rese integralmente a titolo gratuito.

Articolo 8 **Coperture assicurative**

L'associazione delega l'A.S.L. CN1 a garantire direttamente la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi dei volontari dell'Associazione che prestano attività di volontariato presso i locali dell'azienda e provvede direttamente alla copertura di quella contro gli Infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, con adeguato massimale, richiedendone il rimborso all'Azienda, in quanto in applicazione dell'art. 7 – comma 3 della legge 266/91, i relativi oneri devono essere assunti a carico dell'Ente con il quale viene stipulata convenzione.

Articolo 9 **Privacy**

L'Associazione ed i suoi volontari s'impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili.

L'associazione e L'A.S.L. CN1 danno atto di essersi reciprocamente informate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, sulla gestione e sulle modalità di trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione di tutte le operazioni connesse alla presente convenzione.

Articolo 10 **Sicurezza ambienti di lavoro**

L'A.S.L. CN1 si impegna nei confronti dei volontari dell'A.N.A.P.A.C.A. ad assicurare, con specifico riferimento all'attività a carico dei volontari presso le proprie strutture e per quanto di propria competenza, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Articolo 11 **Clausola finale**

L'Associazione si impegna a non assumere con altri Enti o strutture accordi od intese che possano risultare pregiudizievoli all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 12 **Verifiche**

Con cadenza annuale verrà verificata l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impegnate.

Al fine dell'attuazione di quanto sopra, l'A.N.A.P.A.C.A. s'impegna a predisporre una relazione annuale sull'attività svolta, indicante il numero di pazienti seguiti ed il numero di volontari che hanno presta/o la propria opera.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto dalle parti.

Articolo 13

Durata

La presente convenzione ha la durata 01-07-2013 / 31-12-2014 e potrà essere rinnovata tramite nuova stipula, previa richiesta scritta ed accordo delle parti, che dovranno intervenire almeno sei mesi prima della scadenza.

La disdetta della convenzione potrà comunque essere presentata dalle parti contraenti con almeno 1 mese di preavviso a mezzo di comunicazione raccomandata.

Articolo 14

Normativa generale

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applica la normativa vigente in materia.

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Articolo 15

Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione è esente dall' imposta di bollo e di registro, ai sensi dell' art. 8 della legge 11.08.91 n. 266.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, li

Per l' A.S.L. CN1 di Cuneo

Il Responsabile
della S.C.Segreteria e Servizio
Informativo Direzionale
Dott. Roberto Balocco

per l' A.N.A.P.ACA.

Il Presidente
dott Mario Aioldi
